

## DICHIARAZIONI

---

### ***Dichiarazione Iva e compilazione del rigo V03***

di Luigi Scappini



La **dichiarazione annuale Iva** rappresenta il momento in cui i **produttori agricoli** che cedono prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della [tabella A](#)) allegata al D.P.R. 633/1972, ai sensi di quanto previsto dal [comma 11](#) dell'**articolo 34 D.P.R. 633/1972**, **comunicano** la scelta del **regime Iva**.

L'**opzione**, per espressa previsione normativa, segue le modalità previste dal Regolamento di cui al **D.P.R. 442/1997**, ragion per cui la **comunicazione** riveste un ruolo esclusivamente **formale**, in **assenza** del quale non viene meno la scelta e si rende applicabile la sola **sanzione amministrativa**, prevista dall'[articolo 8 D.Lgs. 471/1997](#), compresa tra 250 e 2.000 euro.

Ai sensi dell'[articolo 2 D.P.R. 442/1997](#), come anticipato, il contribuente deve procedere alla comunicazione dell'opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

In caso di **esonero** dall'obbligo di **presentazione** della **dichiarazione** annuale, la scelta dovrà essere **comunicata** nella dichiarazione dei **redditi**.


Tali fattispecie, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la **risoluzione 209/E/1998**, si verifica nei casi in cui l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva sussista anche a seguito del sistema opzionale prescelto o nell'ulteriore ipotesi di assenza di obbligo di presentazione della dichiarazione anche per le eventuali ulteriori attività svolte.

Questa casistica si manifesta, ad esempio, nel caso di un **produttore agricolo** che nell'anno solare precedente ha realizzato o, in caso di inizio di attività, prevede di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. 633/1972; infatti, ai sensi del [comma 6](#) dell'articolo 34, D.P.R. 633/1972, è **esonero**, oltre che dal versamento dell'Iva, anche da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della

dichiarazione annuale.

L'imprenditore agricolo esonerato dovrà, in tal caso procedere all'allegazione, in sede di presentazione del modello Redditi, del **quadro VO**.

Nello specifico, il **rigo V03** è dedicato alle **opzioni** che possono essere esercitate da parte degli imprenditori agricoli in riferimento alle scelte effettuate per quanto riguarda il regime Iva da applicare, ricordando che, quello c.d. speciale e disciplinato dall'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) rappresenta, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, quello **naturale**.

	CODICE FISCALE <div style="border-top: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<b>MODELLO IVA 2023</b> Periodo d'imposta 2023
<b>QUADRO VO</b> <b>OPZIONI</b>		Mod. N. <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">  </span>

La **casella 1** deve essere fleggata proprio dai produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'articolo 34, [comma 6](#), D.P.R. 633/1972, che, a decorrere dal 2022, hanno **rinunciato** a tale **regime di esonero**.

La **casella 2**, al contrario, deve essere fleggata dai contribuenti che, **decorso almeno un triennio** dall'opzione di cui sopra, a partire dal 2022 hanno deciso di **revocare** la scelta per il regime **ordinario** Iva e deciso di **"rientrare"** nel regime di **esonero**.

I produttori agricoli che, rispettando i requisiti previsti dal [comma 1](#) dell'articolo 34 D.P.R. 633/1972, hanno deciso, fruendo di quanto previsto dal successivo comma 11, a **decorrere** dal periodo d'imposta **2022**, di applicare l'**Iva** secondo le **regole ordinarie**, devono fleggere la **casella 3**.

Detta casella deve essere fleggata anche dai produttori agricoli esonerati di cui sopra che vogliono applicare l'Iva secondo le regole ordinarie.

Tali soggetti, dovranno, come sopra detto, contestualmente fleggare anche la casella 1.

Al contrario, la **casella 4** deve essere fleggata dai **contribuenti** che, a partire dal 2022, hanno **revocato** l'opzione per l'applicazione dell'Iva secondo le **regole ordinarie** e deciso di tornare al regime speciale previsto dall'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#). Anche in questo caso, l'opzione

originaria deve essere stata effettuata almeno un triennio prima e quindi prima del 2020.

Le successive **caselle 5 e 6** sono dedicate agli **imprenditori agricoli** che, oltre all'attività principale **esercitano** anche attività dirette alla **fornitura** di **servizi** di cui all'articolo 2135, comma 3, cod. civ., attività per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, si rende applicabile la disciplina speciale prevista dall'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#).

La casella 5 deve essere fleggata dai produttori agricoli che, a partire dal 2022, hanno applicato l'Iva nei modi ordinari mentre la successiva casella 6 deve essere fleggata da quelli che, decorso almeno un triennio dalla scelta del regime ordinario, hanno deciso, a partire dal 2022, di tornare ad applicare le regole speciali di detrazione previste dall'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#).